***ANTENNA 5G DA RIMUOVERE SENZA PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO*. TAR LIGURIA N. 994/2025**

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

INDICE

1) IL FATTO;
2) LA DECISIONE DEL TAR.-

*****

1.IL FATTO

Una cittadina genovese, residente sulle alture di Pegli, in una tranquilla zona immersa nel verde, si è trovata con un nuovo e inatteso **"vicino di casa"**.- Non una famiglia rumorosa, non un giovane festaiolo senza orari e nemmeno uno spavaldo amante del fritto quotidiano… ma ***un'antenna di telefonia mobile***.- Nel mese di ottobre 2024, la donna – in una mattina come le altre - ha scoperto che proprio accanto alla sua abitazione erano iniziati i lavori per l'installazione di **una stazione radio base** di una nota compagnia telefonica, **autorizzata dal Comune di Genova con regolare permesso di costruire**.-

La donna, ritenendo l'intervento lesivo dei propri interessi e potenzialmente pericoloso per la propria salute - vista la vicinanza - e per il paesaggio circostante, si è rivolta al Tar Genova, assistita dagli avvocati Sarah Garabello, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich.-

In termini semplici, **la pubblicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione** prevista dall'art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche serve a **rendere noto al pubblico che è stata presentata una domanda per installare un impianto di comunicazione elettronica** (ad esempio, un'antenna o una stazione radio base).-

In pratica, il Comune o lo sportello unico (SUAP) pubblicano un **avviso sintetico**, solitamente sull'albo pretorio o sul sito istituzionale, che indica:

- chi ha presentato l'istanza (operatore o società),
- dove si trova l'area o l'edificio interessato,
- la data di presentazione,
- e che è in corso il procedimento di autorizzazione.

Non vengono invece diffusi **i dati tecnici dell'impianto** (potenza, frequenze, modello, ecc.), che restano riservati.

Lo scopo è quello di **garantire trasparenza** verso i cittadini e consentire agli enti interessati di partecipare al procedimento, senza compromettere la riservatezza industriale del gestore.

2. LA DECISIONE DEL TAR

Il **TAR Liguria**,
riconosciuta la **legittimazione attiva** della donna ad agire in giudizio sulla base del principio di *vicinitas* – poiché la sua abitazione **confina direttamente** con il sito dell'impianto – ha ritenuto sussistente un **interesse concreto e attuale** a evitare possibili danni alla salute o pregiudizi ambientali derivanti dalle **emissioni elettromagnetiche**,
ha quindi **accolto il ricorso**, **annullando il permesso di costruire e gli atti correlati**, poiché il Comune non aveva provveduto a **pubblicare l'avvio del procedimento di autorizzazione**, come imposto dall'**art. 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche**.-
Tale pubblicazione – ha precisato il TAR – **non costituisce un mero adempimento formale**, ma rappresenta uno strumento essenziale per **garantire trasparenza e partecipazione dei cittadini** nella scelta dei siti destinati alle antenne, principi cardine del procedimento amministrativo in materia ambientale.-
La **pubblicazione della sola "conclusione" del procedimento** non può ritenersi sufficiente: così operando, l'Amministrazione ha **eluso il diritto dei residenti ad essere informati e a partecipare**, rendendo **illegittima l'autorizzazione** rilasciata.-